

COMUNE DI GUGLIONESI

Provincia di Campobasso

Via Giandomenico De Sanctis ● 86034 ● GUGLIONESI ● Tel. +39 0875 689010 ● CF 91001920700 ● P. IVA 00168050706 ● Codice Univoco **UFPM15**

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO GESTIONE TERRITORIO E CITTA'

DETERMINA N° 17 del 16-03-2020 REG. GEN. N° 137 DEL 16-03-2020	<i>Responsabile:</i> <u>Arch. Adamo Musacchio</u>
<u>OGGETTO:</u>	PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE SISMICA DEGLI INTERVENTI EDILIZI E LA RELATIVA VIGILANZA, NONCHE' PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO MEDIANTE LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con:

- Legge n. 1086 del 05.11.1971 veniva disciplinata la costruzione di opere in conglomerato cementizio ed in acciaio;
- Legge n. 64 del 02.02.1974 venivano emanati provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- Legge n. 741 del 10.12.1981 venivano definite le nuove norme per l'applicazione della Legge n.64/1974;
- Legge della Regione Molise n. 20 del 06.06.1996, per il rischio sismico, venivano prescritti i procedimenti, i controlli e le sanzioni, in attuazione dell'art. 20 della Legge 741/1981, dove tutti i Comuni dichiarati sismici devono osservare le norme di prevenzione dal rischio sismico;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06.06.2001 si opera una distinzione ai fini procedurali per depositare e autorizzare i progetti strutturali in zone sismiche; in particolare con gli articoli 83, 93 e 94 relativi alla sicurezza strutturale delle costruzioni, pongono l'obbligo di denuncia delle opere strutturali di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica allo sportello unico del comune, che provvede a trasmettere all'ufficio tecnico regionale competente (ex Genio Civile, ndr) in base all'art. 65 del TUE, al fine di essere autorizzate dall'ufficio tecnico regionale

competente qualora situate nelle località sismiche (art. 94 TUE); il combinato disposto degli articoli 93 e 94, dello stesso DPR 380/2001, fa intravedere l'assoggettamento ad autorizzazione sismica a prescindere, lasciando in via del tutto residuale la procedura "semplificata" di Denuncia dei lavori nelle sole zone a bassa sismicità. L'individuazione del livello di sismicità è regolamentata dall'articolo 83 del medesimo d.P.R. 380/2001, il quale ha demandato alla disciplina delle Norme Tecniche Costruttive e relativi aggiornamenti

Considerato che a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le Regioni Molise e Puglia nel 2002, significative novità tecnico-procedurali per la costruzione di opere sono state adottate; infatti, pochi mesi dopo i predetti eventi, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (O.P.C.M.) n. 3274/2003, nella quale è contenuta la nuova classificazione sismica di tutto il territorio nazionale passando, dalle tre zone sismiche precedenti oltre quelle definite non sismiche, a quattro zone sismiche.

Dato atto che la Regione Molise ha adottato la summenzionata classificazione sismica con Legge Regionale n. 13/2004 e, successivamente, con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 194 del 20 settembre 2006, ha aggiornato la classificazione del territorio regionale sulla base del nuovo studio di pericolosità sismica dell'INGV, di cui all'OPCM n. 3519/2006.

Preso atto che l'OPCM n. 3274/2003 e successivo DPCM n. 3519/2006 hanno eliminato le zone non classificate, disponendo in prima applicazione il passaggio dei comuni sismicamente "non classificati" nella "neonata" zona 4, ovvero una zona di bassa sismicità appositamente creata dallo stesso provvedimento (vedi allegato 1 parte 3 Prima applicazione, punto i); la neonata zona sismica 4, in tale allegato, prevedeva alcuni valori di accelerazione tipo: Accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni = $ag/g < 0,05$ Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico (NTC): $ag/g = 0,05$

Preso atto, altresì, che il Comune di Guglionesi, come si evince dalla suddetta classificazione sismica, è stato inserito nella Zona Sismica n. 3, con accelerazione al suolo compreso tra i valori di $0,125 < ag / g < 0,150$;

Acclarato che nel previgente ordinamento al DPCM nelle tre categorie/zone potevano essere individuata a bassa sismicità soltanto la numero 3 perché avente minori valori di accelerazioni, l'introduzione di un quarto livello ancora più basso ha rimodulato il livello di bassa sismicità; infatti la terza sezione della Cassazione Penale ha emesso la sentenza n. 56040 del 15 dicembre 2017, la quale afferma che per zone a bassa sismicità si debba intendere una sola classe, appunto quella più bassa e aggiunta con ordinanza DPCM 3274/2003, ovvero, le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 d.P.R. 380/2001, debbano essere considerate solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo l'obbligo di prescrivere la progettazione antisismica.

Ritenuto quindi di dover rideterminare le procedure di Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, tramite la Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge n. 64 del 1974, articoli 17e19), per l'ottenimento dell'Autorizzazione per l'inizio dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18).

Considerato che, comunque, vi sono istanze edilizie già pervenute e/o istruite alla data odierna, per le quali è opportuno che l'iter istruttorio sia salvaguardato fino alla conclusione del procedimento, ovvero fino alla fine dei lavori e/o collaudo e/o certificazione della regolare esecuzione.

Vista la Legge Regionale n. 9 del 16.09.2011 circa le procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica

DETERMINA

- 1) Che quanto premesso e considerato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Che in tutto il territorio comunale di Guglionesi, ai sensi dell'art. 3 della LR 9/2011, qualsiasi nuova costruzione, adeguamento, miglioramento, riparazione, nonché interventi di qualsiasi tipo su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche, deve essere oggetto, prima dell'inizio dei lavori strutturali e fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, della preventiva autorizzazione scritta dal competente Servizio Sismico Regionale;
- 3) Che le nuove istanze edilizie, depositate oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente atto, dovranno essere predisposte e dovranno seguire il procedimento di cui al punto precedente, mentre tutte le altre potranno concludere l'iter procedimentale vigente.
- 4) Che, ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001, l'interessato è tenuto a farne denuncia dei lavori, ai fini dell'autorizzazione, unitamente a tre copie del progetto architettonico e strutturale, al competente Servizio Sismico Regionale e trasmessa per conoscenza a codesto ufficio tecnico con allegati files digitali in formato pdf, secondo le modalità stabilite nel regolamento regionale di attuazione della LR 9/2011;
- 5) Che per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni si applicano le disposizioni della L. 64/1974 e L. 1086/1971, del DPR 380/2001, delle relative norme tecniche emanate con i DD.MM. conseguenti e col D.M. 17.01.2018 "Norme Tecniche Costruzioni" (oltre la Circolare n. 7 del 21.01.2019 di istruzione NTA 2018), nonché del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 6) Che il presente atto non comporta impegno di spesa per l'amministrazione e pertanto esula dalla comunicazione al Servizio finanziario;
- 7) Che sia assicurata la pubblicazione del medesimo atto sul sito Web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo le vigenti disposizioni;
- 8) Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Molise nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Arch. Musacchio Adamo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio in data 20-03-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 04-04-2020 - Pub. n. 256

Lì 20-03-2020

Il Funzionario